

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 543)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1969 (V. Stampato n. 540)*

**d'iniziativa dei deputati STORCHI, ERMINERO, FORNALE, ARMANI, FUSARO, DAL-  
L'ARMELLINA, MIOTTI CARLI Amalia, GIRARDIN, FRACANZANI e GIRAUDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 marzo 1969*

Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.

#### Art. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 è posto in aspettativa per un periodo comunque non superiore ai tre anni.